



Bruxelles, 24 settembre 2019
(OR. en)

12466/19

Fascicolo interistituzionale:
2019/0155(NLE)

SCH-EVAL 155
VISA 196
COMIX 425

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 settembre 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	11900/19 + COR 1
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune dei visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti, adottata dal Consiglio nella sessione del 20 settembre 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Repubblica ceca sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Repubblica ceca provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019) 6303 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) In considerazione dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni collegate al processo decisionale, al sistema d'informazione visti (VIS), al controllo dei fornitori esterni di servizi e alla protezione dei dati, la Repubblica ceca dovrebbe dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni 3, 10, 11, da 15 a 17, 21, 28, da 30 a 32, 48, 57 e 58 di cui alla presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Repubblica ceca deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione finalizzato a dare seguito a tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

La Repubblica ceca è invitata a:

In generale:

1. garantire che il normale orario di apertura dei fornitori esterni di servizi per il ricevimento delle domande e i diritti applicati per i servizi prestati corrispondano a quelli stabiliti negli strumenti giuridici, oppure modificare di conseguenza tali strumenti;
2. garantire che i fornitori esterni di servizi rivedano il flusso di lavoro per quanto riguarda l'estrazione dei dati, preferibilmente applicando un'operazione *one-click end-to-end* per la generazione di CD o un metodo alternativo di trasmissione dei dati elettronici alle autorità ceche;
3. garantire che i fornitori esterni di servizi cancellino automaticamente i dati relativi alla domanda immediatamente dopo averli trasmessi, conservando solo quelli specificati all'allegato X, parte A, lettera d), del codice dei visti¹;
4. migliorare il programma di formazione regolare del personale locale;
5. garantire che i richiedenti cui è stato rifiutato il visto vengano esaurientemente informati del loro diritto a proporre ricorso conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto a un ricorso effettivo);

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

VIS/Sistema informatico:

6. prendere in considerazione l'opportunità di avvalersi delle ampliate funzionalità dei lettori di passaporti e formare il personale relativamente al loro uso;
7. prendere in considerazione l'opportunità di installare schermi più grandi nelle postazioni di lavoro dedicate ai visti, in modo da facilitare l'operato del personale e limitare i rischi di errore umano;
8. applicare un *timeout* automatico per la sessione di utente del sistema informatico, per impedire l'accesso non autorizzato;
9. rivedere il flusso di lavoro per quanto riguarda l'importazione degli insiemi di dati messi a disposizione dal fornitore esterno di servizi nel sistema informatico, in particolare l'uso di strumenti di convalida supplementari per migliorare la qualità dei dati;
10. modificare il proprio sistema informatico in modo che tutto l'insieme di dati VIS possa essere reperito insieme alle informazioni nazionali;
11. garantire che la banca dati nazionale e il VIS siano sincronizzati con un ritardo minimo, tenendo presente che l'obiettivo tecnico concordato per le operazioni consolari è di un massimo di 30 minuti;
12. prendere in considerazione l'opportunità di rivedere il sistema informatico in modo che generi automaticamente un modulo compilato di rifiuto, annullamento o revoca del visto;
13. applicare un filtro per i messaggi VIS Mail, in modo che ogni ufficio consolare abbia accesso solo ai propri scambi;
14. assicurarsi che gli utenti finali conoscano il manuale di istruzioni per il sistema informatico e possano facilmente farvi ricorso, su supporto cartaceo oppure online;
15. garantire che l'elenco delle attività lavorative usato dal fornitore esterno di servizi corrisponda all'elenco del VIS, in modo che nel VIS siano inserite informazioni corrette sull'occupazione del richiedente;

16. aggiornare il processo di esportazione dei dati dal fornitore esterno di servizi per garantire che siano estratti tutti i campi relativi agli indirizzi;
17. modificare il suo sistema informatico allo scopo di:
 - a) creare un campo di testo libero per specificare l'occupazione quando viene indicata come "Altro";
 - b) fornire all'utente finale informazioni più dettagliate su domande precedenti e il loro status di collegamento, facilitando così il processo di collegamento;
 - c) visualizzare i dati VIS solo in un ambiente applicativo sicuro;
 - d) consentire alle autorità consolari di selezionare più motivi di rifiuto;
 - e) consentire alle autorità competenti per i visti di cancellare le domande di visto e le relative decisioni, così come di raggruppare ed eliminare collegamenti fra le domande, sia nelle banche dati nazionali che nella banca dati del VIS;
 - f) consentire alle autorità competenti per i visti di annullare o revocare qualsiasi visto nel VIS;
18. prendere in considerazione l'opportunità di sviluppare un nuovo sistema nazionale per i visti o di effettuare una revisione totale del sistema attuale per allinearli al flusso di lavoro previsto nel codice dei visti e nel regolamento VIS¹ e per renderlo di più facile uso;

Ambasciata ad Abu Dhabi

19. garantire che presso entrambe le sedi del fornitore esterno di servizi vengano esposte le stesse informazioni, comprese le liste di controllo dei documenti giustificativi richiesti e le informazioni sul trattamento privilegiato dei familiari dei cittadini dell'Unione/del SEE/della Svizzera;
20. dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché informi i richiedenti che il servizio SMS è facoltativo e comporta una tariffa supplementare, e che è disponibile una funzione di tracciatura gratuita online;

¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

21. rivedere il flusso di lavoro relativo al trasferimento dei dati dal fornitore esterno di servizi all'ambasciata, e:
 - a) ridurre le fasi superflue, come la creazione di CD supplementari;
 - b) garantire che solo il personale dell'ambasciata possa decriptare i dati conservati sui CD;
 - c) garantire che il fornitore esterno di servizi rispetti i requisiti di sicurezza di base per le password di cifratura tenuto conto del carattere sensibile dei dati personali oggetto di scambio;
 - d) abolire la prassi di restituire al fornitore esterno di servizi i CD con i dati personali dei richiedenti;
22. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di rivedere la configurazione tecnica della sua postazione di lavoro all'ambasciata per migliorare l'efficienza della procedura;
23. garantire che le informazioni fornite sul sito web dell'ambasciata siano corrette; rivedere la struttura del contenuto per evitare discrepanze, soprattutto per quanto riguarda l'elenco armonizzato di documenti giustificativi, e rendere più agevole la navigazione sul sito;
24. prendere in considerazione l'opportunità di potenziare le misure di sicurezza nei locali dell'ambasciata;
25. migliorare la gestione della conservazione delle chiavi e valutare la possibilità di introdurre, ad esempio, un sistema elettronico per controllare l'accesso a tutte le chiavi dei locali;
26. garantire il corretto funzionamento dell'altoparlante e del microfono allo sportello dei visti;
27. garantire che il personale consolare sia a conoscenza delle riduzioni dei diritti per i visti derivanti dagli accordi di facilitazione del rilascio dei visti e assicurare l'applicazione di tali tariffe a tutti i richiedenti ammissibili;

28. verificare sistematicamente l'autenticità dei documenti di viaggio, oppure concentrarsi sui casi a rischio e sulle cittadinanze di cui l'ambasciata non conosce bene i documenti di viaggio; avvalersi a tal fine delle risorse (ad esempio il lettore di documenti dell'ambasciata) e delle banche dati (ad esempio PRADO) esistenti;
29. garantire che le conoscenze in materia di rischi migratori e di pratiche fraudolente siano sintetizzate in un documento scritto periodicamente aggiornato dal consolato, in modo che il personale nuovo o sostitutivo possa familiarizzarsi rapidamente con le principali problematiche connesse con il rilascio dei visti nel paese ospitante;
30. garantire che l'ambasciata elabori un approccio più coerente alla valutazione delle domande e criteri chiari per l'adozione delle decisioni (sia sul rilascio o rifiuto del visto sia sul periodo di validità dei visti emessi), che registri tali criteri in un documento scritto e organizzi periodiche riunioni di équipe per condividere le esperienze e le conoscenze e per discutere casi particolari;
31. garantire che vi siano risorse umane sufficienti per l'esame delle domande e per il processo decisionale e che le decisioni sui casi difficili siano sistematicamente prese dal console o da funzionari addetti al rilascio dei visti più esperti/più qualificati;
32. indagare più approfonditamente sulla finalità reale del viaggio, anche raccogliendo le informazioni necessarie, nei casi in cui lo scopo dichiarato sembri dubbio;
33. evitare di rifiutare una domanda solo perché la prenotazione del volo effettuata da un'agenzia di viaggio è scaduta e quindi non si trova online;
34. evitare di rifiutare una domanda solo perché la decisione verrà presa dopo la data prevista del viaggio, o vicino a tale data, senza domandare al richiedente se vuole posporre il viaggio;

35. potenziare il programma di formazione per il personale espatriato, anche per migliorarne la capacità di applicare le disposizioni del codice dei visti alle circostanze locali e ai casi individuali;
36. garantire che il consolato applichi sistematicamente le istruzioni delle autorità centrali relative all'aumento della durata di validità dei visti rilasciati ai richiedenti che viaggiano regolarmente (meccanismo "a cascata"), consentendo al tempo stesso una valutazione individuale dei fascicoli e un'eventuale armonizzazione nell'ambito della cooperazione locale Schengen;
37. registrare, preferibilmente nel sistema informatico, l'esito dell'esame delle domande e di altre indagini e le motivazioni alla base di una decisione; prendere in considerazione l'opportunità di adattare il campo delle osservazioni a tal fine, se necessario, in una futura revisione del sistema informatico;
38. in caso di arretrato nel trattamento delle domande di visto, introdurre un sistema che le ordini per grado di priorità (ad esempio, finalità del viaggio, data del viaggio, casi che non richiedono una consultazione preliminare); ove possibile, evitare di decidere in merito a una domanda dopo la data prevista del viaggio o molto vicino a tale data;
39. garantire che, nei casi di consultazione preliminare, il periodo di consultazione sia utilizzato per esaminare le domande, onde evitare ritardi ingiustificati;
40. prendere in considerazione l'opportunità di coinvolgere maggiormente il personale locale nella procedura di rilascio dei visti (ad esempio nell'analisi iniziale dei documenti giustificativi, nello svolgimento dei colloqui o nella stampa dei visti adesivi), in modo che i funzionari espatriati addetti ai visti abbiano più tempo e possano trattare le domande più rapidamente ed effettuare, se necessario, ulteriori indagini;
41. prendere in considerazione l'opportunità di creare spazi adeguati per l'archiviazione delle domande;
42. limitare il numero di visti adesivi che possono essere presi dalla cassaforte; garantire che l'ambasciata abbia un chiaro quadro giornaliero dei visti stampati, ad esempio compilando un elenco di controllo;

43. garantire che tutto il personale consolare sia a conoscenza della distinzione fra annullamento e revoca del visto;
44. garantire che, in caso di revoca del visto, al richiedente ne siano sempre notificati i motivi mediante il modulo uniforme;
45. dare istruzione al personale locale di inviare sistematicamente al VIS le domande verificate e formare il personale a tal fine;
46. garantire che il fornitore esterno di servizi informi il pubblico sulle lingue in cui può essere compilato il modulo di domanda e metta a disposizione il modulo in ceco e in arabo;
47. garantire che il fornitore esterno di servizi utilizzi liste di controllo che corrispondono pienamente all'elenco armonizzato di documenti giustificativi applicabile agli Emirati arabi uniti;
48. garantire che le domande di visto siano sistematicamente collegate alle domande precedenti presentate dalla stessa persona;

Consolato a Chengdu

49. garantire che il fornitore esterno di servizi dia informazioni sulle lingue in cui può essere compilato il modulo di domanda e che le informazioni sulla presentazione dei ricorsi siano aggiornate;
50. dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché esponga in modo più chiaro le liste di controllo dei documenti giustificativi richiesti e affinché completi le informazioni sulle riduzioni ed esenzioni relative al pagamento dei diritti per i visti;
51. esaminare la possibilità di dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché, oltre all'attuale sistema di orari di apertura al pubblico, venga consentito a tutti i richiedenti, almeno durante il periodo di punta, di prendere un appuntamento per presentare la domanda;
52. dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché, soprattutto durante il periodo di punta, metta a disposizione un numero sufficiente di posti a sedere per i richiedenti;

53. dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché riveda la configurazione dell'hardware e del software del suo sistema informatico per migliorarne le prestazioni;
54. garantire che il sito web del consolato fornisca informazioni sulle lingue in cui può essere compilato il modulo di domanda e che sia pubblicato un elenco di agenzie di viaggio accreditate (nell'ambito dell'accordo sullo "status di destinazione approvata", SDA), possibilmente in cooperazione con altri Stati membri nel quadro della cooperazione locale Schengen;
55. garantire che il personale locale sia a conoscenza delle esenzioni dal pagamento dei diritti per i visti ai sensi del codice dei visti e delle riduzioni dei diritti per i visti applicabili a determinati cittadini ai sensi degli accordi di facilitazione del rilascio dei visti;
56. esaminare tutti i documenti giustificativi eventualmente pertinenti che il richiedente intende presentare e conservarli nel fascicolo per l'archivio;
57. estendere l'accesso a VIS Mail a tutti i responsabili delle decisioni in materia di visti che lavorano in un dato consolato;
58. dare istruzione al fornitore esterno di servizi affinché provveda alla cifratura completa dei dati trasmessi alle autorità ceche;
59. garantire che il consolato effettui il controllo del rientro dei gruppi che viaggiano nel quadro dell'SDA, se ritenuto necessario dalla cooperazione locale Schengen, e che al fornitore esterno di servizi non siano affidati compiti non consentiti dal codice dei visti;
60. adottare misure per impedire la timbratura non corretta dei visti adesivi annullati già apposti sul documento di viaggio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente